



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100 Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

Integrazione al contratto collettivo integrativo Verbale di sottoscrizione

Il giorno 22 del mese di febbraio dell'anno 2021 alle ore 09.30 nell'Ufficio di Presidenza viene sottoscritta il presente accordo, finalizzato all'integrazione del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri di Cremona in conformità all' "Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale Comparto istruzione e Ricerca"

L'Integrazione di accordo viene sottoscritta tra:

Parte pubblica

Il Dirigente Dott.^{ssa} Simona Piperno *Simona Piperno*

Parte sindacale

RSU di istituto Prof.^{ssa} Fornaroli Mara (CISL)
Prof.^{ssa} Marzullo Anna (SNALS)

.....

Per le organizzazioni sindacali rappresentative:

- FLC CGIL _____
- CISL FSUR DELEGA ALLA PROF.SSA FORNAROLI Mara Fornaroli
- SNALS CONFESAL DELEGA ALLA PROF.SSA MARZULLO Anna Marzullo
- FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA _____
- FEDERAZIONE GILDA UNAMS _____
- ANIEF DELEGA ALLA PROF.SSA CASSESO *Cassese*



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100 Cremona
Telefono : 0372 /20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140
Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

Art. 1 – Campo di applicazione, norme di riferimento, decorrenza e durata

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi

La parte pubblica rappresentata dal Dirigente scolastico e la parte sindacale rappresentata dalla RSU di Istituto e dai sindacati territoriali competenti concordano quanto segue:

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "IIS Ghisleri" di Cremona, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. La presente integrazione viene stipulata entro i termini e con le modalità previste dall' dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020 art. 3 c. 3

Art. 2 – Integrazioni e modifiche

1. Il presente accordo:
 - a- integra l'art. 7 c. 2 quinto capoverso del Contratto Integrativo dell'IIS Ghisleri che così recita: *"i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5)"* ed interviene per definire le modalità operative da adottare al fine di garantire l'offerta di servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100 Cremona
Telefono : 0372 /20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140
Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

- b- integra l'articolo 15 c. 1 *"Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990"* e c. 2 *"Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione"* del Contratto Integrativo dell'IIS Ghisleri.
- c- indica le norme da rispettare in caso di sciopero del personale docente ed A.T.A.

Art. 3- Servizi pubblici essenziali e contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili

1. I contingenti del personale docente ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 c. 1 del presente accordo sono determinati sulla base dei criteri generali riportati nell' art. 3 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020. In particolare rientrano tra i servizi indispensabili:
- a- gli scrutini finali, gli esami di idoneità e gli esami finali;
 - b- i servizi di igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
 - c- la sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi al servizio scolastico;
 - d- l'erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

Art. 4- Contingenti di personale per le istituzioni scolastiche ed educative

1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020
- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:
 - ✓ nr. 1 assistente amministrativo;
 - ✓ nr. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza;
 - ✓ nr.1 collaboratore scolastico per piano interessato dall'uso dei locali;
 - ✓ nr.1 collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale
 - raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi:
 - ✓ nr. 1 assistente tecnico del reparto o del laboratorio
 - ✓ nr. 1 collaboratore scolastico ai soli fini di garantire l'accesso ai locali interessati



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100 Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140
Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse:

✓ nr. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza;

- adempimenti necessari per assicurare i pagamenti degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:

✓ Direttore dei servizi generali ed amministrativi

2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- volontarietà
- rotazione

In mancanza di volontari, si procede con disposizione d'ufficio

Art. 5. Operazioni di scrutini e esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Art.6. Applicazione del protocollo di intesa

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente Regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti 1 e 2



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100 Cremona

Telefono : 0372 /20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

Art. 7- Norme da rispettare in caso di sciopero

1. In caso di sciopero di durata pari all'intera giornata o in caso di sciopero breve - che è alternativo rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata- il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dall' articolo 10 c. 6 lett. a e ss., con le precisazioni che seguono:
 - a- Gli scioperi non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico). Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;
 - b- gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera a); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero;
 - c- gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
 - d- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini non finali** non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
 - e- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini finali** non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100 Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

f- non possono essere proclamati scioperi:

- dall'1 al 5 settembre;

- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona, _____

PER LA PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Dott.^{ssa} Simona Piperno _____

PER LA PARTE SINDACALE

RSU Prof.^{ssa} Fornaroli Mara (CISL) _____

Prof.^{ssa} Marzullo Anna (SNALS) _____

Per le organizzazioni sindacali rappresentative:

- FLC CGIL _____
- CISL FSUR _____
- SNALS CONFSAL _____
- FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA _____
- FEDERAZIONE GILDA UNAMS _____
- ANIEF _____